



Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

Regolamento del Dottorato
(edizione 2015)

Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze
tel. 055-428221 fax 055-4282222

<http://www.teofir.it>

Art. 1

Dottorato in Teologia

Il Terzo ciclo ha lo scopo di formare studenti che siano in grado di raggiungere i due obiettivi seguenti:

a. dimostrare la conoscenza sistematica nel campo degli studi della Teologia insieme alla competenza metodologica nell'utilizzo delle fonti, degli strumenti e dei metodi propri della Teologia Biblica o Sistemática, secondo l'indirizzo scelto;

b. redigere, dopo aver concepito e strutturato un significativo progetto di ricerca, una dissertazione, la cui originalità sia in grado di estendere, approfondire, allargare le frontiere dell'ambito degli studi teologici, e il cui livello scientifico sia valutato tale da meritare, almeno per una sua parte, la pubblicazione.

Art. 2

Ammissione al terzo ciclo

1. Possono essere ammessi come ordinari al terzo ciclo di studi coloro che abbiano compiuto il secondo ciclo conseguendo il relativo grado accademico in una Facoltà canonicamente eretta.

2. Nel caso di candidati provenienti da questa Facoltà si richiede il parere positivo del relatore della tesi di licenza e che il titolo sia stato conseguito con una votazione non inferiore a 24/30.

3. Quando i candidati provengono da altre Facoltà, oltre all'aver conseguito il titolo di licenza con votazione non inferiore a 24/30, è richiesto che presentino al segretario accademico - con l'altra documentazione prevista - la tesi di licenza ed il curriculum di studi. La tesi verrà consegnata a due lettori scelti in rapporto all'argomento, i quali daranno un giudizio scritto. Se è il caso si potranno esigere alcuni esami previ.

4. Il candidato inoltre è tenuto a dimostrare la conoscenza di una terza lingua moderna, oltre le due già previste per la licenza. Tale conoscenza può essere attestata da opportune certificazioni o provata attraverso un esame dinanzi a professori designati dal preside.

5. La valutazione delle condizioni di ammissibilità è riservata al preside, che può avvalersi di una commissione. In seguito alla valutazione positiva, che sarà certificata dal preside e comunicata al candidato, lo stesso potrà procedere all'iscrizione.

Art. 3

Prima fase del dottorato

1. L'iscrizione è valida quattro anni (con possibilità di rinnovo); con l'iscrizione

lo studente sceglie un docente moderatore approvato dal preside.

2. Il moderatore predispose per lo studente un piano di studi che deve essere approvato dal preside che può avvalersi di una commissione.

3. Tale piano di studi potrà prevedere:

a) la frequenza di corsi speciali utili ai fini del dottorato, che potranno essere scelti tra quelli offerti da questa Facoltà o da altre istituzioni accademiche civili ed ecclesiastiche, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di esame, fermo restando quanto indicato al punto 1, § 3, nel caso di candidati provenienti da altra Facoltà;

b) un tirocinio didattico (corsi, seminari, ecc.) ove il candidato possa provare e perfezionare la sua attitudine all'insegnamento;

c) l'elaborazione e pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, partecipazioni o comunicazioni a convegni e congressi ecc.

4. Nel caso in cui un dottorando si trasferisca da altra Facoltà a questa, potranno essere riconosciuti come validi ai fini del piano di studi i corsi frequentati e le altre attività accademiche svolte per il dottorato prima del trasferimento.

5. Nella fase di preparazione, della durata di non più di due anni, lo studente svolgerà il piano di studi approvato; insieme al moderatore elaborerà il progetto di ricerca e definirà l'argomento e lo schema della ricerca, che dovranno essere esaminati e approvati dal Dipartimento cui appartiene il moderatore.

Art. 4

Seconda fase del dottorato

1. La fase vera e propria della ricerca, che dura almeno due anni, inizia con la certificazione dell'avvenuto svolgimento del piano di studi e l'approvazione dell'argomento di ricerca (schema di 5-8 pp. e bibliografia). Il Preside, sentito il parere del Dipartimento, nonché quello successivo del Consiglio di Facoltà, approva l'argomento e lo schema della ricerca e nomina un correlatore al quale il dottorando può rivolgersi nel corso della ricerca. L'argomento di ricerca è riservato per cinque anni e potrà essere riconfermato per altri tre anni.

2. Per l'ammissione alla difesa e discussione della tesi è prevista la verifica annuale del progresso e dello stato della ricerca certificata dal moderatore e dal preside, nonché l'assenso definitivo del moderatore, del correlatore e del preside.

3. La richiesta di difesa e consegna della tesi, in cinque copie e versione elettronica, va presentata dallo studente entro tre mesi dalla comunicazione dell'assenso definitivo ottenuto.

Art. 5

Conferimento del titolo di dottorato

1. La seduta della difesa e della discussione della tesi si tiene davanti a una commissione presieduta dal preside insieme al moderatore e al correlatore; il segretario

generale assiste e verbalizza la difesa e la discussione. Il candidato avrà 30 minuti di tempo per presentare il suo lavoro. Il moderatore e il correlatore disporranno di 20 minuti ciascuno per porre questioni, fare osservazioni e ricevere risposte dal candidato.

2. Il voto sarà espresso unitariamente in trentesimi dal moderatore e dal correlatore e sarà così ripartito: tesi 60/100, difesa orale 40/100. Il risultato della media in trentesimi delle due votazioni stabilisce la qualifica del grado accademico, con la qualifica prevista dall'art. 27.

3. In ordine alla piena acquisizione del titolo dottorale è prevista la stampa integrale o in estratto della tesi di dottorato. La commissione dopo l'approvazione della difesa e della discussione darà precise indicazioni per le correzioni eventuali da apportare alla tesi, in vista della pubblicazione integrale; oppure indicherà quali parti della tesi potranno essere pubblicate come estratto e le correzioni eventuali da apportare. La segreteria provvederà a dare allo studente indicazioni formali per la stampa della tesi o in forma integrale o in estratto, insieme al facsimile del frontespizio.

4. La bozza di stampa per la pubblicazione deve essere approvata dalla commissione che rilascia il nulla osta per la stampa; non saranno accettate pubblicazioni di dottorato non conformi alle indicazioni date. Alla Segreteria accademica dovranno essere consegnate 50 copie della pubblicazione. Essa provvederà a inviare copie della tesi alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, alle Facoltà teologiche presenti in Italia e ad altre operanti all'estero.

Art. 6

Qualifica dei gradi accademici

La votazione dei gradi accademici rilasciati dalla Facoltà è stabilita secondo il seguente schema.

da 18,00 a 20,99: probatus

da 21,00 a 23,99: bene probatus

da 24,00 a 26,99: cum laude

da 27,00 a 28,99: magna cum laude

da 29,00 a 30,00: summa cum laude.

(Estratto dagli artt. da 22 a 27 del *Libro dei Regolamenti* edizione 2015).